

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA FIBS DELLO STADIO DA BASEBALL E DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA

TRA

L 'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/04/1972 (di seguito Università);

E

La Federazione Italiana Baseball e Softball con sede in Roma, via le Tiziano 70 Roma, CAP 00196, C.F. 05275570587, rappresentata dal Presidente pro-tempore Andrea Marcon, nato a Montreal (Canada) il 31.10.1973 (di seguito FIBS);

E

La Società Sportiva Dilettantistica Unime a.r.l. (di seguito denominato " SSD UNIME a.r.l."), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Silvia Bosurgi, nata Messina il 17/04/1979, di seguito insieme definite le Parti,

PREMESSO CHE

- l'Università è proprietaria dello Stadio da Baseball, sito presso il complesso sportivo "primo nebiolo" in Viale Annunziata, C.da Conca d'oro e di tutte le strutture sportive limitrofe, nonché di quelle inserite all'interno della Città Universitaria e degli alloggi per gli studenti;
- la FIBS ha interesse a sviluppare attività sportiva di carattere nazionale ed internazionale presso lo stadio del baseball di Messina, utilizzando anche tutte le altre strutture della stessa Università necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva compresi gli allenamenti;
- l'Università ha interesse ad incentivare la pratica sportiva utilizzando al massimo le proprie strutture sportive;

- l'Università ha come compito primario la formazione pre e post laurea, ivi compresi la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport, nonché la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze motorie;
- l'Università, infatti, in tale ottica ed anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio, cura la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano e studiano;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'Università promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni e a tal fine persegue obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione di attività motorie a carattere educativo, rieducativo, preventivo, sportivo, adattato, nonché al management dello sport;
- nell'ambito dell'attività curriculare sono attivati presso l'Università il Corso di laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute (scienze motorie del vecchio ordinamento) nonché il Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e Adattate;
- nell'ambito delle attività formative dei su indicati Corsi sono comprese quelle degli stage e/o tirocinio, di cui una parte viene svolta presso le strutture sportive universitarie ed una parte presso altri soggetti convenzionati con l'Università;
- gli studenti dei su indicati corsi sono tenuti ad acquisire specifiche professionalità in ambito motorio e sportivo, mediante l'esecuzione di attività pratiche;
- gli impianti sportivi universitari e le relative aree di pertinenza sono attualmente gestiti dal SSD UNIME arl;
- l'Università, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto " *offre in spirito di leale collaborazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività* ";
- le parti condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive, con particolare riferimento al baseball e al softball;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità ed oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione, le Parti - ognuna nel perseguimento dei propri fini - condividono obiettivi comuni per la diffusione dei valori dello sport, ed in particolare del baseball e del softball, che, per le insite implicazioni di carattere pedagogico, educativo,

psicologico, tecnico, sociologico e ricreativo, costituisce un vero e proprio valore aggiunto per l'individuo e la collettività. Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di varie iniziative legate alla disciplina del baseball e il mantenimento e sviluppo delle attuali strutture sportive a disposizione dell'Università e gestite dalla SSD UNIME arl.

Art. 2 - Impegni dell'Università di Messina e della SSD UNIME

- L'Università e la SSD UNIME arl mettono a disposizione gli impianti sportivi e le residenze della Cittadella, compatibilmente con le esigenze istituzionali degli utenti Universitari, per sostenere le diverse iniziative sportive promosse dalla FIBS.
- L'Università garantirà alla FIBS la gratuità per la disponibilità degli impianti in occasione di allenamenti della nazionale, e tariffe agevolate per l'utilizzo delle residenze presso la Cittadella universitaria da parte dei giocatori, dello staff tecnico e del personale federale.
- La SSD UNIME arl
 - provvederà a garantire l'ottimale manutenzione degli impianti a disposizione, affinché siano nelle migliori condizioni in occasione degli eventi o manifestazioni promosse dalla FIBS. Laddove siano necessari interventi specifici destinati a garantire la massima fruibilità, soprattutto in occasione di eventi di massimo livello sportivo, come ad esempio interventi sul campo da gioco, l'installazione di protezioni e altri strumenti volti a garantire la sicurezza dell'intero perimetro di gioco, tali interventi potranno essere definiti con i tecnici resi disponibili dalla FIBS e le spese relative ai compensi nonché quelle relative alle trasferte e all'alloggio dei predetti tecnici saranno interamente a carico della FIBS. Resta inteso che gli interventi di miglioramento e ordinaria manutenzione saranno interamente a carico dell'Università e della SSD UNIME ARL, sulla base della Convenzione che regola i rapporti tra le stesse. La SSD UNIME ARL si impegna, altresì, a richiedere tutti i permessi, licenze e autorizzazioni necessarie in relazione alla manutenzione degli impianti e manleva la FIBS da eventuali danni o pretese di terzi relative a tali lavori di manutenzione ai quali la Federazione sarà completamente estranea.
 - garantirà la presenza di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile che copra eventuali danni a terzi o a cose derivanti dall'attività sportiva all'interno degli impianti.

Art. 3 – Impegno della FIBS

- La FIBS si impegna a garantire la propria presenza, presso le strutture dell'Università, soprattutto nel periodo autunno/primavera, organizzando stage, allenamenti, o manifestazioni di rilievo nazionale e/o internazionale, raduni ed eventi;
- La FIBS si impegnerà anche nell'istituzione di percorsi formativi dedicati agli studenti universitari, allo scopo di diffondere le opportunità di placement post-universitario;

Gli eventuali utili derivanti dall'organizzazione di eventi da parte della FIBS saranno destinati a interventi di miglioria degli impianti, da concordare con l'Università e con la SSD UNIME arl e, comunque, principalmente in interventi destinati allo stadio da baseball.

La FIBS potrà fornire un supporto istituzionale all'Università per la richiesta di finanziamenti se destinati ad effettuare interventi di miglioria sullo stadio senza alcun onere della Federazione in tal senso.

La FIBS, inoltre:

- valuterà interventi per la promozione di attività formative presso le proprie strutture nonché presso gli impianti sportivi universitari per lo svolgimento di attività di stage e/o tirocinio promossi dall'Università.
- previa opportuna formazione in campo e di accordo con le linee direttive dettate dal proprio Comitato Nazionale Tecnici, potrà riconoscere ai partecipanti ai corsi di scienze motorie, la qualifica di tecnico di base di baseball e di softball.

Gli studenti tra i più meritevoli dei corsi universitari, potranno essere invitati dalla FIBS ad assistere alle competizioni nazionali e internazionali.

Inoltre, gli studenti delle diverse facoltà universitarie presenti a Messina potranno, in relazione al loro indirizzo di studio, essere utilizzati come volontari in occasione di manifestazioni o eventi sia nazionali che internazionali.

Le attività di cui al presente articolo verranno, di volta in volta, concordate dalle Parti e saranno oggetto di specifici e separati accordi.

Art. 4 - Durata e facoltà di recesso

Il Presente Accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti, previa regolamentazione dei rapporti conseguenti, fatto salvo il completamento delle attività in essere.

In caso di recesso unilaterale di una delle Parti, tale facoltà è ammessa dandone comunicazione con almeno 3 mesi di preavviso, tramite PEC.

Art. 5 - Divieto di modifica dei soggetti

È vietato modificare i soggetti sottoscrittori del presente accordo. E' consentita la facoltà alla FIBS, previa autorizzazione dell'Università e della SSD UNIME arl, di consentire a soggetti terzi di organizzare eventi presso le strutture rese disponibili dall'Università, ancorché la FIBS resta responsabile dell'attività svolta.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

L'organizzazione dell'attività che saranno svolte dalla FIBS, previo parere favorevole dell'Università e in accordo con SSD UNIME arl, dovrà essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia.

Art. 7 - Risoluzione e revoca dell'Accordo

L'Accordo può essere risolto nei seguenti casi:

- a) esercizio da parte della FIBS di attività diverse da quelle concordate con l'Università e la SSD UNIME arl;
- b) ingiustificata indisponibilità delle strutture a favore della FIBS da parte dell'Università

- ovvero di SSD UNIME arl;
- c) mancata effettuazione da parte dell'Università degli interventi di adeguamento delle strutture sportive agli standard concordati con la FIBS;
 - d) inadeguata manutenzione degli impianti sportivi, con particolare riferimento allo stadio da parte dell'Università e della SSD UNIME arl;

Art. 8 - Personale

Si intende a totale carico della SSD UNIME arl ovvero dell'Università la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione dell'impianto, nonché di ogni altra attività connessa.

Art. 9 - Sorveglianza e custodia

Sono da considerare a carico della SSD UNIME arl la sorveglianza e la custodia dell'impianto e delle relative strutture. Dei danni derivanti dalla mancata o carente sorveglianza e custodia in occasione degli eventi organizzati dalla FIBS ne risponde la SSD UNIME arl.

Art. 10 - Pubblicità

L'Università potrà consentire alla FIBS di utilizzare, previo assenso formale a progetto dettagliato, degli spazi all'interno dello stadio per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché di corrispondere la relativa imposta.

Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sarà a carico e a favore della FIBS. I proventi di tale attività saranno destinati alle migliorie ed alla manutenzione dello stadio da baseball, che saranno concordate con l'Università e con la SSD UNIME arl.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, secondo la normativa vigente (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo).

Art. 12 - Norme finali

Modifiche al presente Accordo potranno essere apportate di comune accordo tra le Parti. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente Accordo si rifarà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotto nel periodo di sua durata.

Le controversie che insorgessero in relazione alla interpretazione del presente Accordo tra le Parti, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di ~~Roma~~ di Messina.

Art 13 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo di collaborazione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e le relative spese saranno a carico della parte che la richiede.

Esso è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.